



FIGC

COMUNICATO STAMPA



Roma, 10 dicembre 2015

CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONI UNITE

RIUNIONE GIOVEDI' 10 DICEMBRE 2015

1. Ricorso BENEVENTO CALCIO S.P.A.

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016 inflitta alla società reclamante a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Oreste Vigorito seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 10, comma 3, C.G.S., in relazione al titolo D), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. n. 239/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2015/2016 - nota n. 2619/31 pf15-16 SP/MS/blp del 19.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

La C.F.A., riuniti i ricorsi nn. 1 e 2 li
RESPINGE

2. Ricorso sig. VIGORITO ORESTE

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 2 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 10, comma 3, C.G.S., in relazione al titolo D), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. n. 239/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2015/2016 della società Benevento Calcio - nota n. 2619/31 pf15-16 SP/MS/blp del 19.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

3. Ricorso S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 4 in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016;
- ammenda di €500,00, inflitte alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le condotte ascritte ai sigg.ri Vittorio Di Bello (Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t.

La C.F.A., riuniti i ricorsi nn. 3, 4, 5 e 6 li
RESPINGE



della società), Lucio Pellone (Procuratore Speciale della società), Romualdo Roger Di Donna (Presidente del Collegio Sindacale della società) seguito deferimento del Procuratore Federale - note n. 2599/35pf15-16/SP/MS/gb del 17.9.2015; n. 3145/128 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3144/127 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

4. Ricorso sig. DI BELLO VITTORIO

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 9 inflitta al reclamante, Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della società Ischia Isolaverde, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 10 comma 3 C.G.S., in relazione a:

- Titolo I, paragrafo I, lettera D), punto 8) del C.U. n. 239/A del 27.4.2015;
- Titolo I, paragrafo VI, lettera A), punto 3) del C.U. n. 239/A del 27.4.2015;
- Titolo I, paragrafo VI, lettera A), punto 4) del C.U. n. 239/A del 27.4.2015;
- Titolo I, paragrafo VI, lettera A), punto 1) del C.U. n. 239/A del 27.04.2015,

ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro stagione sportiva 2015/2016 - note n. 2599/35pf15-16/SP/MS/gb del 17.9.2015; n. 3145/128 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3144/127 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

5. Ricorso sig. DI DONNA ROMUALDO ROGER

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 2 inflitta al reclamante, Presidente del Collegio Sindacale della società Ischia Isolaverde, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 ed all'art. 8 comma 1 C.G.S. - nota n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

6. Ricorso sig. PELLONE LUCIO

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 2 inflitta al reclamante, Procuratore Speciale della società Ischia Isolaverde, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 ed all'art. 8 comma 1 C.G.S. - nota n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

7. Ricorso REGGINA CALCIO S.P.A.

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 8 in classifica da scontarsi nel caso di iscrizione ad un Campionato F.I.G.C.;
- ammenda di €500,00 a titolo di recidiva, inflitte alla società reclamante a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione:

La C.F.A., vista la motivata istanza di rinvio formulata dalla parte ricorrente, **RINVIA**, a data da destinarsi, il procedimento con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 2 C.G.S..

- di cui all'art. 85, lett. C), paragrafo VI), N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. - nota n. 11258/867pf14-15/SP/gb del 29.5.2015;

- di cui all'art. 85, lett. C), paragrafo VII), N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. - nota n. 11345/868pf14-15/SP/blp del 3.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

8. Ricorso sig. FOTI PASQUALE

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 9 e giorni 15 inflitta al reclamante, Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa, seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione:

- di cui all'art. 85, lett. C), paragrafo VI), N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. - nota n. 11258/867pf14-15/SP/gb del 29.5.2015;

- di cui all'art. 85, lett. C), paragrafo VII), N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. - nota n. 11345/868pf14-15/SP/blp del 3.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

9. Ricorso CALCIO CATANIA S.P.A.

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016;
- ammenda di €500,00, inflitte alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 10) e punto 5) del C.U. n. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2015/2016 - nota n. 2995/39 pf15-16 SP/blp del 30.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

10. Ricorso sig. MILAZZO CARMELO ANTONIO

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 4 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 10) e punto 5) del C.U. n. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2015/2016 della società Calcio Catania Spa- nota n. 2995/39 pf15-16 SP/blp del 30.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

11. Ricorso VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L.

avverso la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016 inflitta alla società a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale per il comportamento posto in

La C.F.A., vista la motivata istanza di rinvio formulata dalla parte ricorrente, **RINVIA**, a data da destinarsi, il procedimento con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 2 C.G.S..

RINVIA d'ufficio per pendenza procedimento in primo grado.

RINVIA d'ufficio per pendenza procedimento in primo grado.

La C.F.A., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara estinto il procedimento.

essere dal Sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico (Amministrazione unico e Legale rappresentate pro tempore della società) (nota n. 2525/41 pf15-16 SP/MS/blp del 15.9.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

12. Ricorso sig. CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 3 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 10, comma 3, C.G.S., in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del C.U. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2015/2016 della società Virtus Lanciano 1924 – nota n. 2525/41 pf15-16 SP/MS/blp del 15.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

13. Ricorso sig. EVANGELISTA GIUSEPPE

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 3 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S. (nota 6187/199pf 14-15/GC/vdb del 18.2.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 63/LND del 6.10.2015)

14. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso il proscioglimento:

- Sig. Aldo Dellepiane, Presidente del Cda e legale rappresentante p.t. del Savona FBC Srl,
- Sig. Enrico Santucci, Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della suddetta Società;
- Savona FBC Srl, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per le condotte ascritte ai suoi legali rappresentanti p.t.

in ordine alla contestata violazione dell'art. 10, comma 3, C.G.S., in relazione al Titolo I, paragrafo VI, lettera D), punto 6) del C.U. n. 239/A del 27.4.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro- stagione sportiva 2015/2016 - di cui al capo d) dell'atto di deferimento prot. n. 2637/37pf 15-16 del 18.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

La C.F.A., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara estinto il procedimento.

RESPINTO

ACCOLTO e, per l'effetto, in riforma della decisione, infligge 1 punto di penalizzazione alla società Savona e giorni 15 di inibizione ciascuno ai sig.ri Delle Piane Aldo e Santucci Enrico.